

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "SPARPAGLIATI aps"

Articolo 1 – Denominazione, sede e durata

Viene costituita, ai sensi del Codice civile e del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come C.T.S.), un'associazione culturale di promozione sociale avente la seguente denominazione: "**Sparpagliati APS**". L'associazione ha forma giuridica di associazione non riconosciuta di promozione sociale, ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 117/2017. Fino alla data di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui al d.lgs. 117/2017, o ai Registri delle Associazioni di promozione sociale istituiti in base alle norme previgenti, la denominazione sociale sarà "**Sparpagliati**". L'Associazione ha una durata illimitata.

La sede legale dell'Associazione è sita in Trieste (TS), via Revoltella 6, cap. 34138.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

Articolo 2 – Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro, è caratterizzata dalla democraticità della struttura e persegue finalità civiche, solidaristiche, culturali, sociali, ricreative, turistiche, artistiche e sportive nel rispetto dei valori alla base della promozione e utilità sociale, cittadinanza attiva, ivi inclusa la lotta a qualsiasi tipo di discriminazione. L'Associazione promuove socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuisce alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità attraverso in particolare la promozione del circo contemporaneo e del teatro di strada. L'Associazione ha forma giuridica di associazione non riconosciuta di promozione sociale, ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 117/2017 e s.m.i. ed è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Il perseguimento della finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avverrà in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del C.T.S.:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;



- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In generale le attività di cui all'articolo 5 del C.T.S. e tutti i campi in cui si manifestino esperienze culturali, ricreative, sportive, turistiche, ludico-sociali, enogastronomiche, di formazione e informazione, e tutti quelli in cui ci si possa impegnare per la promozione dei diritti e contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine ed esclusione sociale, sono settori di intervento dell'associazione. In particolare, a titolo di esempio non esaustivo, attraverso la promozione e valorizzazione delle arti di strada, del teatro di strada e del circo contemporaneo, nonché la realizzazione di attività culturali e sociali in tutte le sue forme ed espressioni artistiche ed espressive.

L'Associazione potrà inoltre esercitare, ai sensi dell'art. 6 del C.T.S., attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente con i conseguenti obblighi in capo al Consiglio Direttivo in sede dei documenti di bilancio. L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, in conformità alla normativa vigente in materia.

Articolo 3 – Assunzione e perdita della qualifica di socio.

Può diventare socio chiunque si riconosca nei principi e nelle finalità espresse nel presente atto. L'adesione a socio di un minore di anni diciotto deve avvenire previo consenso scritto del genitore. Gli aspiranti soci devono presentare domanda di ammissione all'associazione che verrà sottoposta al vaglio del Consiglio Direttivo che delibera circa l'ammissione o il rigetto della stessa, con formula motivata. Il Consiglio Direttivo può delegare il Presidente o altro componente del direttivo a decidere sull'ammissione o sul rigetto della domanda, verificati i requisiti richiesti e la presenza o meno di ulteriori motivi ostativi. La decisione del delegato è soggetta a ratifica del Consiglio Direttivo entro 60 giorni, trascorsi i quali si intende comunque definitivamente accettata, con effetti dal momento in cui è stata accettata dal delegato.

L'esito negativo della determinazione o della ratifica è comunicato per iscritto all'associando entro il termine di 60 giorni con le relative motivazioni; la quota associativa versata deve essere tempestivamente restituita.

Nel caso in cui la domanda sia respinta, o ad essa non sia data risposta entro il termine sopraindicati, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente articolo. Non sono pertanto consentite iscrizioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione a termine oppure limitazioni dei diritti riconosciuti ai soci.

La quota associativa rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico dell'associazione e non costituisce pertanto titolo per vantare, da parte di ciascun socio, diritti sul

patrimonio sociale e sul fondo sociale o di partecipazione a proventi. La quota sociale non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile e rivalutabile.

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'associazione;
- mancato pagamento della quota sociale;
- esclusione per gravi motivi ai sensi del successivo articolo 5;
- dimissioni.

Articolo 4 – Diritti e Doveri del socio

Il socio è tenuto all'osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione; svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; corrisponde la quota sociale annuale il cui importo ed i cui termini di versamento sono fissati annualmente dal Consiglio Direttivo; rimette la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione ove previsti; osserva le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

Tutti i soci hanno diritto di essere informati sull'attività dell'Associazione e di partecipare alla vita associativa, a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, hanno diritto di voto in assemblea, per l'approvazione e le modifiche al presente statuto, ad eventuali regolamenti integrativi, l'elezione degli organi associativi e hanno diritto di essere eletti negli stessi, nonché di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. L'elettorato attivo degli associati minorenni è esercitato, disgiuntamente, da chi è investito della potestà genitoriale.

Articolo 5 – Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L'esclusione dall'Associazione è pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il socio che in qualunque modo arrechi un danno materiale o morale all'Associazione, o compia atti contrari alle finalità e ai principi della stessa; per inosservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni prese dagli organi sociali; che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione. L'esclusione potrà essere pronunciata solo avverso un socio che abbia in precedenza ricevuto dal Consiglio Direttivo un'ammonizione e sarà comunicata adeguatamente con motivazioni al socio che potrà presentare le proprie eventuali controdeduzioni.

Articolo 6 – Democrazia e partecipazione

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa sono: l'adozione di strumenti democratici di governo, la trasparenza delle decisioni, l'uguaglianza di diritti di tutti i soci.

Le deliberazioni degli organismi direttivi devono risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni devono essere tempestivamente portate a conoscenza dei soci mediante forme di pubblicità stabilite dal Consiglio Direttivo. I verbali devono essere conservati e mantenuti a disposizione per la consultazione da parte dei soci che ne facciano richiesta.

In armonia con i principi su esposti la convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti, in conformità a quanto nel prosieguo definito dal presente statuto.

Salvo deroghe espressamente previste nello statuto, le decisioni degli organismi dirigenti sono valide in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei componenti effettivamente in carica, in seconda convocazione a maggioranza semplice dei presenti

Articolo 7 – Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono i seguenti:

- a) l'Assemblea dei Soci, organo sovrano dell'associazione;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente, al quale è conferita la legale rappresentanza dell'ente;
- d) l'Organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 d.lgs. 117/2017;
- e) il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017.

Le riunioni degli Organismi possono essere svolte anche in videoconferenza, purché siano fissati in anticipo criteri di trasparenza e di tracciabilità, al fine di:

- a) rendere noti ai partecipanti i diversi punti all'ordine del giorno della riunione, ponendo a disposizione la relativa documentazione;
- b) permettere al Presidente dell'organo di accertare la regolarità della costituzione della riunione, identificando in modo certo i partecipanti, oltre che di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare i risultati delle votazioni;
- c) permettere ad ogni partecipante di poter seguire in modo adeguato la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e alla votazione;
- d) informare i partecipanti dello strumento scelto per realizzare la riunione in videoconferenza.

Articolo 8 – Competenze dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo sovrano dell'Associazione. Non è ammessa più di una delega per ciascun socio. Nel caso di approvazione di bilancio e deliberazioni in merito alla responsabilità dei consiglieri non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'associazione o di chi ne fa le veci, e un Segretario nominato dall'Assemblea stessa; le discussioni e le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno:

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea ordinaria o l'assemblea straordinaria, deve essere convocata mediante avviso ai soci, almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione e viene convocata dal Presidente dell'Associazione su delibera del Consiglio Direttivo che ne fissa la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere convocata: su iniziativa del Presidente dell'Associazione, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, su richiesta scritta e motivata di almeno due terzi di tutti i soci aventi diritto al voto.

L'assemblea ordinaria si considera costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le votazioni possono avvenire per voto palese o a scrutinio segreto. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del Segretario che li firma insieme al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Articolo 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 3 eletti fra i soci. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del C.T.S., dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del Codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali.

In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica, impedimento definitivo o altro motivo di cessazione dalla carica di consigliere in numero tale da non dare luogo a decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, e cioè in numero inferiore alla metà più uno dei consiglieri, si procede all'integrazione del Consiglio Direttivo chiamando a far parte dello stesso i membri che nell'ultima elezione siano i primi dei non eletti. La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni.

Nel caso non sia possibile procedere al sistema di integrazione del Consiglio Direttivo si procederà a nuove elezioni alla prima assemblea utile.

Articolo 10 – Competenze e funzionamento del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo competono la gestione, l'amministrazione e l'organizzazione interna dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo in particolare ha le seguenti funzioni:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e gli ulteriori documenti e adempimenti ad esso connessi;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione dei soci; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo;
- convocare l'Assemblea nei casi e con le modalità previste dall'art. 8;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 2, ultimo comma, del presente Statuto;
- deliberare su ogni altro oggetto che non sia esplicitamente rimandato alla competenza dell'Assemblea dei soci.



Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente alla gestione sociale.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo avvengono a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione o del Presidente dell'associazione.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide in presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri. Delle riunioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci per consultazione.

Articolo 11 – Il Presidente e il Vicepresidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi, a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e si occupa di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione ai sensi delle norme statutarie e della normativa vigente. Il Presidente presiede e convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

Il Presidente può delegare le proprie mansioni, *in toto* o solo in parte, al Vicepresidente nonché conferire sia a soci che a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, le sue mansioni sono temporaneamente assunte dal Vicepresidente.

Il Vicepresidente svolge le mansioni del Presidente in caso di assenza o temporaneo impedimento di quest'ultimo. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'organizzazione associativa. Il Presidente e il Vicepresidente sono membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 12 – Il Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, coadiuva il Consiglio Direttivo per il normale andamento dell'Associazione, la direzione amministrativa e organizzativa della stessa. Il Segretario è membro del Consiglio Direttivo.

Articolo 13 – Volontari e Lavoratori

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, s'impegna ad agire in armonia con quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i..

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, e ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del d.lgs 117/2017 e s.m.i., per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati. L'Associazione s'impegna a rispettare ogni disposizione prevista dalla normativa vigente in materia di libri sociali.

Articolo 14 – Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- eventuale fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in maniera indiretta, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altro componenti degli organismi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 15 – Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; ed entrate da raccolte pubbliche di fondi in genere, di cui all'art. 7, d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi, vendita di eventuali pubblicazioni curate dall'Associazione stessa;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, e pertanto, sia le entrate da svolgimento di attività di interesse generale, sia da attività diverse di cui al citato d.lgs. n. 117/2017.

Articolo 16 – Rendiconto economico-finanziario

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Di ogni esercizio deve essere redatto un rendiconto economico e finanziario predisposto a cura del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i. per essere portato all'approvazione dell'Assemblea. L'Assemblea si dovrà tenere entro il 30 aprile di ogni anno, salvo eventuali deroghe per motivi eccezionali e comunque non oltre il 30 giugno.

Articolo 17 – Organismi di controllo e di garanzia

L'Associazione s'impegna a nominare gli organismi di garanzia e di controllo ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del C.T.S., ai sensi delle disposizioni del Codice civile, qualora si renda obbligatorio per legge.

L'Associazione s'impegna a nominare il revisore legale dei conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del C.T.S., ai sensi delle disposizioni del Codice civile, qualora si renda obbligatorio per legge.

Articolo 18 - Scioglimento dell'Associazione

Fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 117/2017 e s.m.i., lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata. La decisione motivata di scioglimento potrà essere deliberata con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.

Previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 d.lgs. 117/2017 e in maniera conforma a quanto stabilito dal medesimo decreto, il patrimonio residuo al momento dello scioglimento, dedotte le eventuali passività, verrà devoluto ad altro ente di terzo settore individuato dalla medesima assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto o dal regolamento interno, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 117/2017 (C.T.S.) e s.m.i., del Codice civile nonché le vigenti specifiche disposizioni normative – anche di carattere regionale – e regolamentari in materia.

Trieste 14/11/2022



[Handwritten signature]
Il Presidente

PROBANTE 9 ALBUANO

Registrato a Trieste il 16/11/2022 al n° 4337
Serie 3 - Liquidati € ESBIB
(Euro _____)
Versati il _____

per la DIRETTRICE PROVINCIALE
Gloria Piro
IL FUNZIONARIO
Giuseppe LO VERDE